



A.L Servizi s.r.l - Sede legale Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226 Email: [info@alservizi.it](mailto:info@alservizi.it) o [www.lalentesulfisco.it](http://www.lalentesulfisco.it)

## Coronavirus: come attivare i trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL n. 9/2020

(DL n. 9 del 02.03.2020, circolare INPS n. 38 del 12.03.2020)

L'INPS, con la **circolare n. 38 del 12.03.2020** ha fornito le istruzioni necessarie ai fini dell'accesso alle **misure di sostegno ed integrazione del reddito previste dal DL n. 9 del 02.03.2020**. Ci si riferisce, in particolare, alle **disposizioni previste in materia cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario di durata massima 3 mesi** (per le c.d. "zone rosse"), al fondo di **integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS, alle misure di cassa integrazione in deroga prevista per le c.d. zone rosse** (di durata massima di tre mesi) e **per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna** (di durata massima pari ad un mese), nonché **all'indennità spettante ai lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma di previdenza ed assistenza, nonché alla gestione separata residenti nella zona rossa** (o che svolgano la loro attività nel territorio corrispondente a tale zona). L'INPS fornisce le **disposizioni di dettaglio circa l'applicazione di tali misure, precisando ambito di applicazione delle misure e causali di riferimento ai fini della loro attivazione**. Segnaliamo che alcune delle misure indicate **richiedono dell'attivazione da parte delle Regioni, le quali sono tenute a comunicare all'INPS i provvedimenti di concessione**. Rispetto all'indennità spettante ai lavoratori autonomi, viene precisato che **l'indennità mensile di 500 euro non concorre alla formazione del reddito e viene riconosciuta per un massimo di tre mesi e parametrata al periodo di sospensione dell'attività**. Anche in questo caso, **l'indennità viene concessa con decreto della Regione interessata, che provvede alla relativa istruttoria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge**.

### Premessa

Con **circolare n. 38 del 12.03.2020** l'INPS ha fornito precisazioni in relazione ai trattamenti di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e

indennità lavoratori autonomi. Vergono pertanto definite le modalità di attivazione delle misure introdotte dal DL n. 9 del 02.03.2020:

#### MISURE INTRODOTTE DAL DL N. 9/2020

- |            |  |
|------------|--|
| <b>I</b>   | <b>Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario di durata massima 3 mesi</b> (per le c.d. "zone rosse").                                 |
| <b>II</b>  | Fondo di <b>integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS.</b>                                      |
| <b>III</b> | <b>Cassa integrazione in deroga prevista per le c.d. zone rosse</b> (di durata massima di tre mesi).   |
| <b>IV</b>  | Cassa integrazione in deroga <b>per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna</b> (di durata massima pari ad un mese).                            |
| <b>V</b>   | <b>Indennità lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma di previdenza ed assistenza, nonché alla gestione separata residenti nella zona rossa.</b> |

Segnaliamo che con il DL n. 18/2020 viene **prevista l'introduzione di ulteriori misure a sostegno del reddito o sostitutive del reddito**, tra cui segnaliamo, in particolare, la **possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale a seguito della sospensione dell'attività lavorativa conseguente l'emergenza sanitaria** (fino al mese di agosto 2020), **di un congedo di 15 giorni per l'assistenza dei figli, 12 giorni di estensione dei permessi previsti dalla legge n. 104 e un'indennità per gli iscritti alla Gestione Separata** (e gestioni speciali AGO).

#### Istruzioni INPS DL n. 9/2020

In questo intervento illustriamo le istruzioni Inps in riferimento agli istituti introdotti dal DL 9/2020.

#### CASSA INTEGRAZIONE E ASSEGNO ORDINARIO (ART 13 DL 9/2020)

L'articolo 13 del decreto-legge ha **previsto la concessione delle integrazioni salariali ordinarie e degli assegni ordinari in favore di datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19**, come individuate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del **01.03.2020**.

#### COMUNI INTERESSATI DALA ZONA ROSSA (DPCM 01.03.2020)

##### Lombardia

Bertonico

Casalpusterlengo

Castelgerundo

Castiglione d'Adda

Codogno

Fombio

Maleo

San Fiorano

Somaglia

Terranova dei Passerini

##### Veneto

Vo'

La norma si applica anche alle **imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ad esclusivo beneficio di quei lavoratori che**, essendo residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, **non possano in alcun modo prestare la propria attività lavorativa**, purché risultino alle dipendenze dell'azienda richiedente la **prestazione alla data del 23 febbraio 2020**.

Le domande **possono essere presentate dai datori di lavoro, come sopra individuati, con la nuova causale denominata "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020"**, esclusivamente nei seguenti casi:

1. se l'interruzione o riduzione dell'attività lavorativa interessa **unità produttive** – o, limitatamente ai Fondi di solidarietà, plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come descritti nella circolare n. 139/2016 (ad esempio, agenzie, filiali, succursali) - **siti nei Comuni del citato allegato 1;**
2. se l'interruzione o riduzione dell'attività lavorativa interessa unità produttive - o, limitatamente ai Fondi di solidarietà, plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come descritti nella circolare n. 139/2016 (ad esempio, agenzie, filiali, succursali) - **collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni.**

Il **periodo massimo** richiedibile per la causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020" è di **13 settimane (periodo equivalente di 3 mesi)**.

#### OSSERVA

Per la causale "**Emergenza COVID-19 d.l.9/2020**" **non è dovuto il pagamento del contributo addizionale** e, ai fini del computo della durata, **non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS)**. Inoltre, **non si deve tenere conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile**, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento né del limite di 1/3 delle ore lavorabili. Infine, **non deve essere valutato il requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro**.

Il termine di presentazione delle domande con causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020" è individuato alla **fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**. La valutazione nel merito delle domande è **semplificata rispetto a quella ordinaria**, tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale e delle esigenze di celerità sottese alle prestazioni. Tale valutazione, infatti, **non implica la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell'evento**. Nello specifico, **la sussistenza di tale ultimo requisito è insita nella peculiarità dell'evento, che risulta, di tutta evidenza, qualificabile come "oggettivamente non evitabile"**, mentre **la valutazione in ordine alla ripresa della normale attività lavorativa non appare necessaria ai fini**

**dell'integrabilità della causale, in quanto non ricade nell'ambito di possibile prevedibilità o dominio da parte dell'imprenditore.**

## OSSERVA

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso:

1. periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 24/2/2020 al 20/3/2020;
2. termine di presentazione dell'istanza: 30/6/2020.

### **CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (ART 14 DL 9/2020)**

L'articolo 14 prevede la possibilità per le imprese **beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie** (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione), che devono **sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell'attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario.**

In tali casi, le aziende che hanno **unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19**, come individuate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, nonché le **imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi**, possono **richiedere l'integrazione salariale ordinaria con causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS"**.

Le aziende interessate **devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali istanza di interruzione dei programmi di CIGS in corso.** Il decreto ministeriale che **dispone l'interruzione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario è inserito nella procedura "Sistema Unico"**, secondo le ordinarie modalità, ed è **propedeutico al rilascio dell'autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ordinario.** In ogni caso il predetto trattamento non può essere concesso per un periodo superiore a tre mesi.

### **FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (ART 13 DL 9/2020)**

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020, **l'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti.**

Come già ricordato, l'emergenza epidemiologica COVID-19 **rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)** e pertanto **non è dovuto il pagamento del contributo addizionale** e, ai fini del computo della durata, **non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile di cui all'articolo 29, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.**

Resta fermo che, secondo la disciplina speciale di cui al decreto-legge n. 9/2020, **non si dovrà tenere conto in fase istruttoria del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento** dall'articolo 4 del D.lgs n. 148/2015, **né di quello di 1/3 delle ore lavorabili di cui all'articolo 12, comma 5, del D.lgs n. 148/2015.**

#### **CASSA IN DEROGA (ART 15 DL 9/2020)**

L'articolo 15, comma 1, del citato decreto-legge prevede che **i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei Comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1 marzo 2020**, nonché i datori di lavoro che **non hanno sede legale o unità operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020, residenti o domiciliati nei predetti Comuni**, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, **possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro stesso e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla predetta data.**

#### **OSSERVA**

Dall'applicazione di tale misura **sono esclusi i datori di lavoro domestico.**

**La prestazione viene concessa con decreto delle Regioni interessate**, che provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le Regioni inviano all'Istituto, entro quarantotto ore dall'adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari.

Poiché **l'emergenza epidemiologica COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)**, in base alle regole generali, **in analogia a quanto già previsto per le integrazioni salariali ordinarie, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale** di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.

Si fa presente che **non trova parimenti applicazione il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro**, previsto per i beneficiari di trattamenti di integrazione salariale dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.lgs n. 148/2015, e, nel contempo, **non si applica la riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento di cui al comma 66 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di successive proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.**

**Le Regioni interessate**, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all'Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, **corredati dalle relative domande aziendali (modello "SR100").**

## OSSERVA

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto-legge, **per il trattamento di cui al comma 1 del medesimo articolo è prevista esclusivamente la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS**, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015. Ne consegue che **il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR41")** entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

## CASSA IN DEROGA REGIONI LOMBARDIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA

Il successivo articolo 17 del citato decreto-legge n. 9/2020, al comma 1, prevede che, **al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato**, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai **datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati nelle predette Regioni**, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, **possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.**

Tale trattamento è riconosciuto, limitatamente ai casi di **accertato pregiudizio**, in conseguenza delle ordinanze emanate del Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

## OSSERVA

La prestazione di cui al comma in parola, **limitatamente ai lavoratori del settore agricolo per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nel limite ivi previsto, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.**

Dall'applicazione di tale misura **sono esclusi i datori di lavoro domestico.**

La **prestazione di cui al citato comma 1 sia concessa con decreto delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, che provvedono anche alla verifica**

**della sussistenza dei requisiti di legge.** Le Regioni, entro quarantotto ore dall'adozione, inviano all'Istituto il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari per l'erogazione della predetta prestazione, il quale provvede all'erogazione della predetta prestazione.

#### **INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI (ART 16)**

In favore dei **collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti**, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a **qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza**, nonché alla **Gestione separata**, e che **svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro.**

Tale indennità **non concorre alla formazione del reddito** ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nello specifico tale indennità è **riconosciuta**, ai sensi del comma 2, **per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.**

L'indennità viene concessa con decreto della Regione interessata, che **provvede anche alla relativa istruttoria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge.**

Le Regioni inviano all'Istituto, entro quarantotto ore dall'adozione, il **decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari per l'erogazione della predetta prestazione.** Pertanto, le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.